

Spett.le

**Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri**

Via Ferdinando di Savoia, 1

 00196 ROMA

*Via Pec: segreteria@pec.fnomceo.it*

*e*

*p.c.*

**A tutti gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri territoriali**

*e*

Dear

**Prosecutor Mr. Karim Khan**

*c/o*

 **International Criminal Court**

Oude Waalsdorperweg 10,

2597 AK Den Haag, Paesi Bassi

*e*

Spett.le

 **Procura di Milano**

*c/o*

**Tribunale di Milano**

Via Carlo Freguglia, 1

20122 Milano

*Via PeC: procuratore.procura.milano@giustiziacert.it*

*e*

Spett.le

 **Procura di Roma**

*c/o*

**Tribunale di Roma**

Viale Giulio Cesare, 54/b

00192 Roma (RM)

*Via PeC: depositoattipenali1.procura.roma@giustiziacert.it*

**Oggetto: Somministrazione, da parte di alcuni dei Vs. Iscritti, del siero genico sperimentale *c.d.* “*vaccino*” anti SARS-CoV-2, assenza di consenso libero ed informato - Codice di Norimberga del 1947/Dichiarazione di Helsinki - Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina di Oviedo del 4 aprile 1997 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 – Intimazione ad interrompere senza indugio l’inoculazione del siero**

Spett.le FNOMCeO, Spett.le Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri,

 Premesso che:

* Con l’art. 4 del D.L. n. 44 del 01.04.2021, convertito con Legge 76/2021 del 28.05.2021, il Governo italiano ha imposto agli esercenti le professioni sanitarie la somministrazione del siero genico sperimentale c.d. “*vaccino*” anti SARS-CoV-2, **prevedendo che il mancato adempimento dello stesso comporti la sospensione del rapporto di lavoro e di ogni emolumento ad esso collegato**, e dunque, di fatto, l’obbligatorietà della “*vaccinazione*”;
* Il Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, ha esteso il summenzionato obbligo per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico e polizia locale dal 15 Dicembre c.a., disponendo, anche per le categorie in esame, la sospensione non retribuita del rapporto di lavoro, **con tutte le intuitive ricadute sul piano economico, professionale, e psicologico;**
* Il Decreto legge n. 1 del 7.01.2022 ha ulteriormente esteso la platea dei soggetti obbligati alla somministrazione del summenzionato siero a tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il cinquantesimo anno d’età, **comportando per i soggetti che svolgono attività lavorativa la sospensione dal luogo di lavoro, e per gli altri soggetti una sanzione amministrativa**.
* I c.d. vaccini Covid-19 allo stato somministrati in Italia (Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Spikevax di Moderna, Vaxzevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson) sono stati autorizzati dalla Commissione Europea in modo centralizzato e in via condizionata per un periodo limitato di un anno. Unitamente alle singole delibere autorizzative la normativa comunitaria di riferimento in relazione alla disciplina giuridica della somministrazione delle predette sostanze è la seguente: **a)** Direttiva 2001/83/CE del parlamento europeo e del consiglio del 6.11.2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; **b)** Regolamento CE n. 726/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia Europea per i medicinali; **c)** Regolamento CE n. 507/2006 della Commissione del 29 marzo 2006 relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento CE n. 726/2004 del parlamento europeo e del consiglio;
* In particolare, il documento EPAR, pubblicato dalla agenzia europea per i medicinali (ultimo aggiornamento 07.12.2021, [*https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty*](https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty)), e riportato dall’Ema, prevede che il siero “*Comirnaty*”, dell’azienda farmaceutica Pfizer, è stato immesso sul mercato **con autorizzazione condizionata**, dunque subordinata e vincolata al rispetto di obblighi e condizioni ben specifiche. La predetta autorizzazione non solo è stata concessa in ragione di dati meno completi di quelli normalmente richiesti, ma anche in mancanza di approfonditi studi in fase preliminare, e in totale assenza di strutturati studi farmacologici e clinici. Da qui l’obbligo conseguente a carico delle aziende produttrici, di fornire dati post-somministrazione della “vaccinazione” (“*Comirnaty has been granted a conditional marketing authorisation. This means that there is more evidence to come about the vaccine (see below), which the company is required to provide. The Agency will review any new information that becomes available and this overview will be updated as necessary*”, quesito Nr. 13 “*Why is Comirnartt autohorised in EU*”, e quesito Nr. 14 “*What information is still awaited for Comirnarty*” “*As Comirnaty received a conditional marketing authorisation, the company that markets Comirnaty will continue to provide results from the main trial in adults*…”);
* **L’autorizzazione condizionata di cui sopra viene, tra l’altro, confermata dalla stessa casa farmaceutica** la quale, nell’Allegato 4 del “*Riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto*”, alla voce “*Conclusioni relative al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio subordinata a condizioni presentate dall’Agenzia europea per i medicinali*” che qui si allega (pagg. 33 e 34);
* Gli obblighi che a seguito di autorizzazione condizionata sorgono in capo alle aziende produttrici sono previsti dal Regolamento CE n. 507/2006, in particolare: considerando (10): “*E’ opportuno fornire ai pazienti e agli operatori sanitari informazioni chiari sul carattere condizionato delle autorizzazioni*”; considerando (11) “*E’ importante rafforzare la farmacovigilanza sui medicinali che hanno ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata e ciò è già adeguatamente previsto dalla direttiva 2001/83/CE e dal Regolamento (CE) n. 726/2004*”.

E ancora. l’art. 5 del Regolamento in commento prevede quali “*obblighi specifici*” per il titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata “*di completare gli studi in corso o di condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è positivo e di fornire i dati.”*

* Gli obblighi di cui sopra non sono stati soddisfatti e, dunque, essendo questo un presupposto indefettibile per l’autorizzazione **in via condizionata** della sostanza in questione, ai fini della conferma, dell’efficacia e della sicurezza della stessa, tale autorizzazione viene meno; (ndr) mi pare troppo debole…… va argomentato di più o in modo diverso.
* Un ulteriore importante e quanto mai dirimente aspetto da considerare si riferisce all’obbligo di prescrizione medica alla quale dette sostanze sono vincolate.

Come ormai pacifico, è noto che le singole determine autorizzative all’immissione in commercio condizionata di ogni sostanza c.d. vaccino Covid-19 prevedono **quale condizione di utilizzo la prescrizione medica**.

A titolo esemplificativo: nel registro dell’UE dei medicinali per uso umano è possibile consultare l’autorizzazione n. UE/1/20/1528 (decisione n. 9598 del 21.12.2020) rilasciata dalla Commissione Europea a seguito di indicazioni dell’EMA n. EMEA/H/C/005735/0000 per la somministrazione del farmaco Tozinameran, vaccino mRNA Covid-19 denominato Cominarty prodotto da BioNTech e distribuito da Pfizer. Nell’allegato II comma B “*Condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo*” (pag. 17, all. 1) si legge: “**medicinale soggetto a prescrizione medica**”.

Si veda link <https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1528.htm>

E ancora. Con nota del 24.12.2020 prot. n. 0042164 il Ministero della Salute, in relazione alle raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale, si conferma che Cominarty è un farmaco a **prescrizione medica obbligatoria.**

* Tale previsione di obbligo alla prescrizione è stata anche recentemente confermata da AIFA con nota n. 0147737 del 17.12.2021, in risposta alle numerose richieste di ostensione della prescrizione medica formulate da persone assoggettate ad imposizione vaccinale ex DL 44/21 e ex DL 172/2021. In tale nota, AIFA, ha affermato che “***i vaccini autorizzati all’immissione in commercio per il trattamento dell’epidemia da Covid-19 sono medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (RRL)***”; nella stessa nota viene spiegato che la condizione (RRL) è “*riferita al solo impiego dei vaccini presso le strutture vaccinali e la loro distribuzione è effettuata dalla Struttura Commissariale*”.
* Vieppiù, il requisito della prescrizione viene confermato sempre dalla stessa Pfizer, nel “*Riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto*” *supra* richiamato, nell’Allegato II, punto B. pag. 17, alla voce “*Condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo*”, che statuisce che il “***Medicinale***(è) ***soggetto a prescrizione medica***”, e ribadito nella Comunicazione n. 60 FNOMCeO del 22.03.2021, a firma del suo Presidente Dott. Filippo Anelli (“***La FNOMCeO ritiene imprescindibile riporre la massima attenzione alla tutela della salute dei pazienti nel caso di possibili complicazioni derivanti dallo svolgimento di tale attività di vaccinazione. Pertanto si evidenzia che tale attività sanitaria, comportando un potenziale rischio per la sicurezza del paziente – tanto che il medicinale è soggetto a prescrizione medica limitativa RRL – dovrebbe essere necessariamente svolta sotto la supervisione e alla presenza del medico***” (pag. 4, penultimo cpv, all. 2)

Con ciò di fatto riconoscendo che l’obbligo di prescrizione medica per la somministrazione dei vaccini è stato sistematicamente disatteso a far data dal 27/12/2020.

* Per tutte le ragioni s*upra* esposte, risulta incontrovertibile che ciò che viene inoculato sia un siero sperimentale~~,~~ con tutte le ricadute in termini di normativa applicabile sulla sperimentazione clinica dei medicinali e di consenso libero ed informato.

A tal proposito appare opportuno ricordare le parole dello stesso Presidente della Fnomceo, Dott. Filippo Anelli, contenute nella succitata Comunicazione n. 60 inviata in data 23.03.2021 ai Presidenti degli Omceo e delle Cao. Nota a commento del DL “*Sostegni*” nella quale vengono **espresse tutte le perplessità della Federazione in relazione alla previsione che la somministrazione dei vaccini potesse avvenire nelle farmacie ad opera del farmacista**. In relazione a ciò il Presidente Anelli, ricorda come in tema di consenso libero ed informato, l’acquisizione dello stesso sia per legge **un atto di esclusiva competenza del medico in quanto unico soggetto deputato all’anamnesi e alla valutazione dello stato di salute del paziente e quindi unico soggetto legittimato a trasmettere correttamente l’informazione finalizzata alla raccolta del consenso riguardo ai benefici e ai rischi di un trattamento sanitario**. La disciplina giuridica riposa nella Legge n. 219/2017 che stabilisce, in particolare all’articolo 1, **principi cardine** che, come riconosciuto dallo stesso Presidente Anelli, **non possono essere abdicati nemmeno nella fase emergenziale della pandemia** (pag. 3, all. 2).

E ancora. La Federazione, riconosce che questa determinata attività sanitaria dovrebbe essere necessariamente svolta sotto la supervisione e alla presenza del medico atteso che può comportare un potenziale rischio per la sicurezza del paziente – tanto che il medicinale è soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), sigla che, come riporta correttamente l’Aifa, indica “*Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa di centri ospedalieri o di specialisti*”, quando, invece, l’inoculazione del siero avviene ad opera di medici anche generici, o comunque privi della specializzazione richiesta, se non da soggetti che non rivestono nemmeno tale qualifica, quali i suevocati farmacisti (pag. 4).

* Il consenso **libero ed informato**, inteso come manifestazione del più **ampio principio di autodeterminazione** di ogni individuo ad esprimere una volontà che non sia, in alcun modo, viziata da **frode, inganno, minaccia e ricatto** è riconosciuto e affermato non solo dalla normativa nazionale ma anche da norme comunitarie e internazionali derivanti da Trattati e Convenzioni cui l’Italia ha aderito e che sono stati recepiti nel nostro ordinamento giuridico. Si ritiene doveroso ricordare: il **Codice di Bioetica sulla sperimentazione umana di Norimberga del** **1947** e, successivamente, dalla **Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association**; la **Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997** e ratificata in Italia con la L 28 marzo 2001, n. 145, ha ribadito che «***un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato***» (art. 5); la **Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000**, all’art. 3 ha stabilito che «***ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica***» la quale si esplica, nell’ambito della medicina e della biologia, attraverso «***il consenso libero e informato della persona interessata***» a sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario;

In ambito nazionale: il Codice di deontologia medica del 2014 il quale, all’art. 35 stabilisce che “***L’ acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile****.* ***Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato****. Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica”,*

Risulta di tutta evidenza come le disposizioni di cui all’articolo appena richiamato vengano sistematicamente violate giacché il consenso viene delegato dal medico di base al medico “*vaccinatore*”, il quale non ha mai visto, prima di allora il soggetto che si appresta alla somministrazione, e dunque non può avere contezza del quadro clinico completo del paziente, contrariamente a quanto avviene con il medico di base, che non a caso viene definito “*Medico di fiducia*”; E ciò con tutte le conseguenze del caso anche in ordine alle possibili complicazioni derivanti dalla somministrazione di un medicinale soggetto a prescrizione limitativa (RRL), come già ricordato.

* Il Codice di Norimberga, integrato nella Dichiarazione di Helsinki del 1964, tracciando una netta divisione tra sperimentazione lecita e tortura, recita all’art. 1 quanto segue: “***Il consenso volontario è assolutamente essenziale.*** *Ciò significa che la persona interessata debba avere capacità legale di esprimere il consenso; che essa sia nella condizione* ***di poter esercitare un libero potere decisionale senza che si intervenga con la forza, con la frode, con l'inganno, con minacce o esagerando con qualsiasi forma di vincolo o coercizione****; che essa abbia sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi coinvolti nello studio, tali da permettere una decisione consapevole e ragionata. Questo ultimo elemento fa si* ***che prima che il soggetto decida affermativamente sia informato circa la natura, la durata, lo scopo della sperimentazione, nonché dei metodi con cui verrà condotta, qualsiasi disagio o pericolo potenziale ed i possibili effetti sulla salute che potrebbero derivare dal partecipare alla sperimentazione****. Il dovere e la responsabilità di accertare la bontà del consenso rimane in capo alla persona che avvia o dirige la sperimentazione.* ***Questo è un dovere personale ed una responsabilità che non possono essere delegate impunemente*”;**
* **I sanitari che procedono con la somministrazione di tali sostanze** - qualunque sia il luogo dove ciò avvenga – **sono pienamente consapevoli che un numero indefinito di soggetti (medici, insegnanti, forze di polizia e, oggi, anche ultracinquantenni) che si presentano per l’inoculazione del siero sperimentale non esercitano un “*libero potere decisionale*”**, come previsto dalle summenzionati fonti, **Codice di Norimberga** *in primis*, in quanto il loro consenso è viziato vuoi dalla “***frode***”, sostanziata nell’assoluta mancanza di informazione circa la vera natura di quanto inoculato, vuoi con la “***minaccia***” (*rectius* ricatto**!) di essere sospeso dal lavoro, con conseguente sospensione di qualsivoglia emolumento, o, come nell’ultimo provvedimento, di dover pagare una sanzione amministrativa**;
* **I sanitari che procedono con la somministrazione di tali sostanze** non solo non informano in modo esaustivo il paziente sul trattamento sanitario sperimentale (imposto), nonché su tutti i possibili effetti collaterali, **limitandosi ad acquisire, nella maggior parte dei casi, una sottoscrizione di un modulo con richiesta di indicare la presenza di alcune patologie ma del tutto privi di indicazioni circa la natura sperimentale del trattamento** *de quo* e di tutti i potenziali effetti avversi, e che certamente può in alcun modo sostituire **un’informazione chiara, precisa, ed esaustiva** da parte del sanitario, incompatibile con i tempi da “*catena di montaggio”* riscontrabili nei c.d. *hub* vaccinali, con conseguente violazione non solo del Codice deontologico, ma di tutta la normativa, nazionale e comunitaria sopraevocata;
* **I sanitari,** come correttamente dichiarato nella comunicazione FNOMCeO citata, **sono a conoscenza della potenziale pericolosità del siero**), e cionondimeno si prestano alla somministrazione pur in presenza di un consenso estorto con minaccia di perdita del posto di lavoro (“P*ertanto si evidenzia che tale attività sanitaria, comportando un* ***potenziale rischio per la sicurezza del paziente*** *– tanto che il medicinale è soggetto* ***prescrizione medica limitativa (RRL)*** *– dovrebbe essere necessariamente svolta sotto la supervisione e alla presenza del medico*”, pag. 4, 3° cpv, all. 2);
* **I sanitari che procedono con la somministrazione di tali sostanze agiscono in totale assenza della prescrizione medica limitativa (RRL)** richiamata nella comunicazione di cui al punto precedente.
* La FNOMCeO nel “*Documento sui vaccini*” dell’08 Luglio 2016 ha, di fatto, privato il medico della propria libertà di agire *“in scienza e coscienza*” chiarendo, *expressis verbis*, che ***“Il consiglio di non vaccinarsi*** (al di fuori di casi specifici) ***in particolare se fornito al pubblico con qualsiasi mezzo, costituisce illecito disciplinare***” (pag. 4, punto 15, 2° cpv), coartando le condotte dei sanitari, con le implicazioni sul piano del Diritto Penale che ne conseguono;
* La libertà di agire in scienza e coscienza è stata ribadita nella recentissima sentenza del TAR Lazio, Nr. 419/2022, pubblicata il 15.01.2022, in merito all’annullamento della Circolare della Salute recante “Gestione dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”, la quale prevedeva unicamente una “*vigilante attesa e somministrazione di fans e paracetamolo*” ponendo indicazione di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati di medicina generale per i pazienti affetti da Covid, la quale precisa, una volta di più, che “[….] ***è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico conseguito***”, e ancora “[….] ***Quindi il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale***” (all. 3);
* Le condotte poste in essere dai sanitari violano apertamente gli artt..1, 5, 6, 7 e 9 del Codice di Norimberga (cd. “*Crimini contro l’umanità*”) - oltre alle norme di deontologia medica, e ai Trattati internazionali *supra* evocate - e, in quanto tali, di esse ne viene notiziato il Procuratore della Corte Penale Internazionale dell'Aja Mr. Karim Kahn, a cui la presente, tradotta in lingua inglese viene inviata, perché effettui le indagini del caso ed eserciti l’azione penale nei confronti di tutti i soggetti che, **con azioni od omissioni**, hanno consentito il verificarsi di tali crimini;
* La causa di non punibilità prevista dall’art 3 bis della Legge 28 maggio 2021, n. 76, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 44 del 1.04.2021, (cd. “*scudo penale*”) non può trovare applicazione, non solo perché l’esclusione della punibilità esclude le ipotesi di “*colpa grave*” (e, nel caso di specie ogni sanitario è pienamente consapevole della coercizione operata su molti dei soggetti che si presentano per la somministrazione del cd. “*vaccino*” Antisars Cov 2, e dunque della violazione dell’art. 1 del succitato Codice di Norimberga), ma soprattutto perché **un’esclusione di punibilità prevista da una legge di un Parlamento nazionale soccombe dinnanzi ad una fonte del diritto comunitario, in quanto gerarchicamente inferiore**;
* Le condotte poste in essere dai sanitari potrebbero integrare la fattispecie del concorso formale nel reato di estorsione (artt. 110 cpp e 629 c.p.), violenza privata (610 c.p.), minaccia (612 c.p.), ragion per cui la presente viene inviata alle Procure di Milano e Roma per le indagini del caso, mentre sul piano civilistico, essendo la volontà del paziente estorta con violenza e/o errore, l’annullamento del contratto *ex* art.1427 c.c., con i conseguenti rimedi previsti dall’Ordinamento;

Per tutte le premesse *supra* articolate, la presente vale dunque quale formale intimazione, rivolta a codesta Ill.ma Federazione perché provveda, **entro e non oltre dieci (10) giorni dal ricevimento della presente**:

**1)** **A ribadire**, a tutti gli iscritti alla Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, con i mezzi ritenuti più opportuni, la necessità di provvedere con prescrizione medica per quanto concerne la somministrazione di tutti i cd “*vaccini*” Covid-19 ai propri pazienti, ricordando che l’omessa prescrizione rileva sia sul piano deontologico sia sul piano penale, integrando il reato di omissione di atti d’ufficio *ex* art. 328 c.p., e qualunque altro reato che la Procura vorrà qualificare;

**2)** **A fornire** tutte le informazioni in merito alla somministrazione dei cd. “v*accini*” Covid-19, e dunque esaustive, con particolare riguardo alla tecnologia utilizzata, alla natura sperimentale del farmaco, alla potenziale pericolosità degli stessi, e alla mancanza di dati circa gli effetti di tali sieri nel tempo;

**3) Ad acqusire** un consenso libero ed informato, ovveroad astenersi dal procedere alla somministrazione dei summenzionati sieri in tutti quei casi in cui il medico abbia contezza (come nel caso di tutti i destinatari della legislazione richiamata nei primi tre punti della presente missiva), o il fondato sospetto (per tutti gli altri casi), di qualsivoglia forma di pressione, coercizione, inganno, minaccia esercitata sul paziente, rendendo il Vs. iscritto edotto di tutte le conseguenze sul piano civile e penale, nazionale e internazionale in caso contrario, con particolare richiamo all’art. 27 della Costituzione italiana e al principio della responsabilità personale in materia penale;

**4) A rettificare** il “*Documento sui vaccini*” FNOMCeO, dell’08 Luglio 2016, al punto 15), nella parte in cui si dichiara che “*Il consiglio di non vaccinarsi nelle restanti condizioni, in particolare se fornito al pubblico con qualsiasi mezzo, costituisce infrazione deontologica*”, giacché nulla di ciò viene statuito nel Codice deontologico di settore, ribadendo la piena libertà di ogni sanitario di agire in “*scienza e coscienza*”, nonché la piena applicabilità dell’art. 21 della Costituzione in tema di libertà di manifestazione del pensiero in ogni sua forma;

**5) A far pervenire**, alle Procure di Milano e Roma, ed al Procuratore presso l’International Criminal Court alle quali la presente viene indirizzata, l’elenco completo di tutti i dati dei sanitari che hanno proceduto alla somministrazione di tutti i cd “*vaccini*” Covid-19, con indicazione dell’Ordine professionale di appartenenza, per le *espletandi* indagini,

con avviso che, in difetto, si procederà con le azioni tutte previste dall’Ordinamento, nazionale e comunitario.

Distinti saluti,

 Milano (MI), li 17.01.2022

 Avv. Pier Luigi Fettolini

Avv. Greta Dancelli

